

# REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE

**approvato dal Consiglio Direttivo con Verbale n. 162 del 10 dicembre 2020  
ed aggiornato con Verbale del n. 164 12 gennaio 2021**

## PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto all'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 – *“Spetta all’associazione sindacale – oggi Collegio - di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo, che la Commissione centrale, - oggi Consiglio Nazionale - costituita nel modo indicato dall’art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l’art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537”*.

Il Collegio dei Geometri e GL di AVELLINO, in relazione a quanto sancito dall'art.7 del D.L. luogotenenziale del 23/11/1944 n. 382 *"Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni centrali professionali"* che prevede che *"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento amministrativo. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento dal Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute (Art. 2 della legge 3 agosto 1 949, n. 536) "*, adotta il seguente regolamento.

## **Articolo 1 - Definizione**

Per “quota” annuale di iscrizione si intende l’importo che ogni iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino deve pagare ogni anno a partire dall’anno solare di iscrizione e fino al momento della cancellazione, senza possibilità di frazionabilità o riduzione. Per “Collegio” si intende il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino. Per “iscritto” si intende il geometra diplomato o laureato iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino.

## **Articolo 2 - Soggetti obbligati**

Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare il pagamento della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio. Essa è dovuta per l’intero anno solare e non è frazionabile. Sono obbligati al pagamento coloro che risultano iscritti – anche se morosi o sospesi – al 1° gennaio di ciascun anno. Il pagamento non è dovuto da coloro che presentino richiesta di cancellazione al collegio entro il 31 dicembre dell’anno solare antecedente a quello della cancellazione.

## **Articolo 3 - Quota iscrizione**

L’importo della quota di iscrizione è fissato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo assunta contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. Con la stessa delibera sono fissati i termini per il pagamento e le relative sanzioni per pagamenti che avvengono oltre il termine. È facoltà del Consiglio Direttivo deliberare eventuali proroghe ai termini già fissati a condizione che le stesse non pregiudichino esigenze di cassa e di bilancio.

## **Articolo 4 - Pagamento**

In forza dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all’articolo 2 dello stesso Codice (tra cui gli Ordini e Collegi professionali), sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti a loro spettanti a qualsiasi titolo.

A far data dal 1° gennaio 2020, pertanto, anche il pagamento della quota dev’essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma pagoPA il cui link di collegamento è presente in modo visibile sul sito istituzionale del Collegio. Dopo l’elaborazione dei relativi bollettini da parte del Collegio a inizio anno, gli stessi saranno in automatico recapitati a mezzo PEC ad ogni iscritto. Qualsiasi metodo di pagamento utilizzato diverso dal nodo pagoPA, è nullo e genera morosità.

Nelle more della messa a pieno regime del sistema di pagamento pagoPA del Collegio, l’eventuale annullamento dei bollettini pagoPA già emessi e non dovuti, dev’essere effettuato a

richiesta dell'iscritto e con delibera del Consiglio Direttivo da adottare sulla base di positive valutazioni di pagamento non dovuto.

#### **Articolo 5 - Notifica agli iscritti**

La notifica del bollettino di pagamento dovuto avviene esclusivamente tramite PEC e con avviso nella relativa sezione del sito istituzionale del Collegio. L'iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie anche mediante il sito web istituzionale ovvero registrandosi sul portale pagoPA del Collegio. Gli avvisi pubblicati nella relativa sezione "Quota di iscrizione" del sito istituzionale del Collegio, hanno valore di notifica.

Il Collegio non è responsabile della mancata notifica del bollettino di pagamento pagoPA e di qualsiasi altro atto correlato, per mancata attivazione o tenuta del domicilio digitale (PEC) da parte dell'iscritto.

#### **Articolo 6 - Mancato pagamento**

Qualora entro il 30 settembre dell'anno di riferimento l'iscritto non ha effettuato il pagamento, il Consiglio Direttivo procederà, a norma dell'art. 7 del D.L. Luogotenenziale del 23/11/1944 n. 382, ad attivare il procedimento di sospensione a tempo indeterminato con comunicazione a tutti gli enti di competenza.

Il procedimento di sospensione si articola in due fasi:

- a) comunicazione di avvio del procedimento di sospensione per morosità a mezzo PEC e con avviso sul sito web del Collegio, assegnando il termine per effettuare il pagamento;
- b) al primo Consiglio Direttivo utile dopo la scadenza del termine assegnato di cui sopra (e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento), nel caso in cui non si sia provveduto a saldare il debito, verrà deliberata la sospensione a tempo indeterminato.

#### **Articolo 7 - Azioni di recupero quote non pagate**

Nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, il Collegio provvederà al recupero quote mediante ogni azione ritenuta utile ed opportuna al raggiungimento dell'incasso. All'importo del debito accumulato dall'iscritto moroso, viene applicata una maggiorazione forfettaria per diritti di segreteria di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni quota impagata, oltre eventuali ulteriori spese.

#### **Articolo 8 - Azioni disciplinari**

L'iscritto che, dopo UN ANNO di sospensione per morosità a tempo indeterminato, non provvede a sanare la propria posizione amministrativa nei confronti del Collegio, è deferito in automatico al Consiglio di Disciplina Territoriale per i relativi provvedimenti per mancato rispetto



del codice deontologico. In tal caso, il Collegio continuerà con il procedimento di recupero del credito tramite le azioni che riterrà più opportune.

### **Articolo 8 bis – Esonero <sup>i</sup>**

Il Consiglio Direttivo può disporre l'esonero dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno di riferimento, per iscritti colpiti da gravi patologie invalidanti, che, di fatto, non consentono il normale svolgimento di attività lavorativa. L'esonero è disposto a richiesta dell'iscritto, previa esibizione di idonea documentazione probante lo stato di grave patologia. L'esonero è disposto dal Consiglio Direttivo per anno solare e per un massimo di due annualità per ogni iscritto nell'intero periodo di iscrizione.

### **Articolo 9 - Entrata in vigore.**

Le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore con l'approvazione della delibera del Consiglio Direttivo di immediata esecutività.

---

<sup>i</sup> Modifica operata con Verbale del Consiglio Direttivo n. 164 del 12 gennaio 2021.